



Sentenza n. 4 del 2020

Presidente: Aldo Carosi - Giudice relatore e redattore: Aldo Carosi
decisione del 19 novembre 2019, deposito del 28 gennaio 2020
comunicato stampa del 28 gennaio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 72 del 2019

parole chiave:

BILANCIO – ENTI LOCALI – ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ – EFFETTI
TEMPORALI DELLA DECISIONE

disposizioni impugnate:

- art. 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 125;
- art. 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

disposizioni parametro:

- artt. 3, 81, 97, primo comma, 119, sesto comma, e 136 della Costituzione.

dispositivo:

accoglimento

La Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, si trova a decidere di un ricorso del Comune di Napoli avverso una delibera della Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Campania, con la quale era stata affermata l'inadeguatezza delle misure correttive adottate dall'amministrazione comunale per la gestione del bilancio e conseguentemente preclusa l'attuazione di alcuni programmi di spesa. In tale sede, esclusa la praticabilità di una interpretazione conforme a Costituzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale lamentando che le impugnate disposizioni – consentendo di utilizzare, in materia di **bilancio di enti locali**, le **anticipazioni di liquidità** per modificare il risultato di amministrazione dell'ente locale – fossero lesive dei plurimi parametri costituzionali evocati.

La Corte accoglie le questioni in relazione agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, sesto comma, Cost., rilevando che «l'anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità consentita dalle disposizioni impugnate finisce per ledere l'equilibrio del bilancio, il principio di sana gestione finanziaria e, contemporaneamente, viola la "regola aurea" contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost., secondo cui l'indebitamento degli enti territoriali deve essere riservato a spese di investimento». Le anticipazioni di liquidità, infatti, costituiscono una **forma straordinaria di indebitamento a lungo termine** e – in quanto tali – sono utilizzabili in senso costituzionalmente

conforme solo **per pagare passività pregresse iscritte in bilancio** e, pertanto, non possono essere destinate alla copertura giuridica di alcuna spesa.

Di particolare interesse è quanto la Corte afferma con riguardo agli **effetti temporali della decisione**. Il giudice delle leggi, muovendo dall'osservazione che il Comune di Napoli ha sì «gestito partite di spesa superiori a quelle costituzionalmente consentite», ma che lo ha fatto «sulla base di disposizioni legislative in vigore e di atti contabili dimensionati in rapporto alle potenzialità consentite dalle medesime disposizioni», afferma che i relativi impegni e pagamenti «non possono essere travolti dalla dichiarazione di illegittimità di norme che hanno consentito, durante la loro vigenza, il sovradimensionamento della spesa»: ciò perché, in ragione della peculiarità del diritto del bilancio, si è in presenza di una graduazione “naturale” degli effetti temporali della sentenza sulla gestione del bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese, sicché l'ente locale non deve riapprovare i bilanci antecedenti alla pronuncia, ma ha solo l'obbligo di avviare il necessario risanamento, una volta ricalcolato il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge. In tal modo, rileva la Corte, dal punto di vista della responsabilità di gestione all'operato del breve periodo si affianca la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni pregresse.

La Corte, in chiusura della sentenza, reputa opportuno rivolgere un monito al legislatore, sulla scia di alcuni argomenti difensivi adoperati dal Comune di Napoli: è necessario dare concreta attuazione all'art. 119 Cost., per tutelare i cittadini residenti nei Comuni con maggiore difficoltà economica e ridurre o eliminare «la sperequazione tra i livelli dei servizi erogati dagli enti di base nelle comunità più povere e in quelle più ricche».

Daniele Chinni